



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 14 maggio 2002

*Protocollo:* 1848

*Rif.:*

*Allegati:*

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza  
LORO SEDI

All' Ufficio delle dogane di BIELLA  
VERCELLI  
REGGIO EMILIA

**OGGETTO:** Istituzione del codice tributo per il credito d'imposta relativo alla riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001. Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246 convertito con modificazioni nella legge 04 agosto 2001, n. 330.

Su richiesta dello scrivente ufficio, l' Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi, con risoluzione n. 133/E del 30.04.2002, ha istituito un nuovo codice tributo relativo alla riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2001, che consente ai soggetti destinatari della disposizione di utilizzare il relativo credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.

L'istituzione del nuovo codice si è resa necessaria a seguito della rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori effettuata con D. M. 1 febbraio 2002.

Il codice tributo di nuova istituzione è il seguente:

**6740 - “Credito d’imposta – Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori – Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246”.**

*Firmato Il Direttore dell’Area Centrale*  
Dott. A. Tarascio